



COMUNE DI MOLFETTA

Settore Territorio

Adeguamento del P.R.G.C. al P.U.T.T./P. Art.5.06 N.T.A.

Esame osservazioni e opposizioni

Relazione Tecnica

In data 24 maggio 2010 con delibera n.25 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Adeguamento del P.R.G.C. al P.U.T.T./P. ai sensi dell'art.5.06 delle N.T.A. nonché dell'art.16 della L.R. n.56/1980 secondo quanto previsto dal progetto del Dirigente Settore Territorio e dei collaboratori esterni arch. Giambattista del Rosso, geol. Ignazio L. Mancini, PhD ing. Corrado Altomare, geom. Nicolò De Simine, agr. Gemma Maria Breglia, arch. Massimiliano Palazzo, arch. Rosalba Castellano, arch. Stefania Colella composto dai documenti

A - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

B - TUTELA PAESAGGISTICA NELLE N.T.A. DEL P.R.G.C.
PRESCRIZIONI DI BASE

B1 - BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI - SCHEDE

C - STUDIO SULL'IDROLOGIA SUPERFICIALE

D - STUDIO SUL "SISTEMA DELL'ASSETTO GEOLOGICO,
GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO"

E - STUDIO SUL "SISTEMA DELLA COPERTURA BOTANICO-
VEGETAZIONALE, COLTURALE E DELLA POTENZIALITA'
FAUNISTICA"

E1 - ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO - SCHEDE

F - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

nonché dalle tavole grafiche allegate (elencate a parte);

Con lo stesso provvedimento il Consiglio ha fatto proprie le conclusioni del *Rapporto Ambientale Preliminare* (Verifica di assoggettabilità a VAS) provvedendo alla pubblicizzazione di entrambi nei modi e nei termini di legge.

Il progetto di adeguamento e il Rapporto Ambientale Preliminare sono stati, infatti, pubblicati dal giorno 4 giugno 2010 al giorno 3 agosto 2010.

Alla data di scadenza sono pervenute le osservazioni a firma di:

1. Ing. Leonardo De Gennaro nella qualità di Presidente del "Consorzio Comparto n.3 - Molfetta"; ing. Irene Porzia Binetti, nella qualità di Presidente del "Consorzio Comparto n.5 - Molfetta"; sig. Gianfranco Germinarlo, titolare dell'omonima impresa edile; sig. Pietro Napoletano, A.U. e legale rappresentante della ditta "Nord Est Costruzioni S.r.l."; (in data 2 agosto 2010 prot. n. 44313)
2. Sig. Mauro Domenico del Rosso (in data 2 agosto 2010 prot. n.44315)
3. sig. Vitonofrio Mongelli;(in data 3 agosto 2010 prot. n. 44653)
4. sig. Caputo Sergio (in data 3 agosto 2010 prot. n. 44631)

Fuori termine, cioè presentate oltre il 3 agosto 2010 sono pervenute le osservazioni:

5. sig.ra Paparella Maria Michela.(in data 4 agosto 2010 prot. n. 44898)
6. Circolo Legambiente di Molfetta e dell'Associazione Archeoclub D'Italia, sezione di Molfetta.(in data 13 agosto 2010 prot. n. 46245)

L'ufficio propone di rettificare alcune tavole di progetto con l'inserimento di alcune schede riguardanti tre beni architettonici extraurbani non riportati nel progetto adottato.

Si intende inserire nella cartografia di progetto - **Serie "C"; Tavola "LEG"; Tavole 3, 3II, 3III, 3IV e 3VI; Tavole 4, 4II, 4III, 4IV e**

4VI; Tavole 5, 5II, 5III, 5IV e 5VI - e nelle schede - **Documento "B1"**- alcuni beni da sottoporre a tutela non compresi nel Piano: si tratta della chiesetta di Santa Lucia (bivio Vic.Piscina d'Anello con Vic.Casino Ribera), della piscina "lago Tammone", e dell'edicola votiva nei pressi della seconda Cala su confine della p.lla 113 del fg.10. Bisognerà, inoltre, correggere l'indicazione delle p.lle interessate dal ritrovamento delle orme di dinosauro (provvedimento ministeriale anche sulle p.lle 551 e 546 del fg 25).

1) Con l'osservazione presentata dai sig. Ing. Leonardo De Gennaro, ing. Irene Porzia Binetti, sig. Gianfranco Germinarlo e sig. Pietro Napoletano si chiede di specificare che *"il perimetro verso ponente delle aree identificate come ambito esteso tipo C – valore distinguibile, area annessa alla zona avente permeabilità con valori trascurabili ai fini idraulici e verde urbano sia, in ogni caso, considerato coincidente con analogo limite del verde urbano e territoriale riportato nelle tavole D05 e D07 del P.R.G.C."*

L'osservazione, anche se superflua essendo il progetto sufficientemente chiaro e completo, va condivisa e quindi accettata.

Relativamente a quanto osservato, infatti, vale la pena significare che il Piano di adeguamento proposto, per gli aspetti che qui interessano, si basa su una ricognizione idro-geomorfologica puntuale del territorio comunale e che si è utilizzata una cartografia per la quale, in ogni modo, occorre considerare:

- l'incidenza di tolleranze sulla scala utilizzata,
- la diversa datazione dei rilevamenti.

Sopperisce, in molti casi, alla incertezza, l'apparato normativo contenente le nozioni degli elementi fisici interessati.

Allo stesso tempo, la documentazione prodotta dai proponenti l'osservazione, utilizza cartografie inattendibili in quanto derivanti da digitalizzazioni di tavole cartacee con errato riporto dei simboli di legenda utilizzati nelle tavole tematiche dell'adeguamento.

Ciò posto, poiché con apposito rilievo comunale di consistenza dei comparti dal n. 1 fino al 9 lungo il bordo della Lama, si è individuato il limite con la z.t.o. Parco Urbano, ne consegue che – e in questo consiste la nostra puntualizzazione - **nell'adeguamento proposto, l'ATE C di riferimento comprendente l'area di pertinenza e l'area annessa della Lama Martina ha il limite coincidente con lo stesso limite della z.t.o. Verde Urbano di P.R.G.C..**

2) Il Sig. Mauro Domenico del Rosso è proprietario di un immobile – casa + terreno – destinato ad abitazione della sua famiglia posto in prossimità della litoranea per Giovinazzo, altezza prima cala, nella parte terminale della Lama Martina, al foglio n.10 all.A, particelle nn.38, 349 e 550.

Egli chiede:

- *“inserimento di tutte le particelle di proprietà nell'ambito dei territori costruiti”*
- *“riperimetrazione dell'area annessa della Lama Marina.”*

Si propone di non accogliere l'osservazione.

Per quanto attiene la proposta di perimetrazione dell'area di proprietà (le citate p.lle 38, 559 e 349) all'interno dei “territori costruiti”, si ritiene, sulla base dei dispositivi di cui al punto 5 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, che questa debba restare coerentemente limitata ai confini predisposti atteso che la restante parte, pur con le caratteristiche orografiche che la contraddistinguono, non è sottratta ad essere parte integrante del complesso sistema morfologico e botanico vegetazionale che caratterizza la parte terminale di Lama Martina, degna anche per questo di apposita tutela e valorizzazione e come tale, quindi, considerata dal Piano di adeguamento.

Per le stesse motivazioni non si ritiene coerente la modificazione delle perimetrazioni relative all'area annessa della Lama.

3) Il sig. Vitonofrio Mongelli osserva che nella redazione del Progetto è stata utilizzata una cartografia vettoriale comunale al 2003 invece di quella tecnica regionale al 2006, Egli chiede *“come mai non è stato rispettato il taglio cartografico così definito per tutti gli elaborati in scala 1:5000 che compongono il progetto di adeguamento del P.R.G.C. al P.U.T.T./P.”*

Questa prima osservazione non è condivisibile e si propone di non accoglierla.

L'osservazione, infatti, evidenzia una generale scarsa chiarezza circa il campo strumentale applicativo dei dispositivi di cui all'art.1.05 punto 2.1.4 e 5.06 delle NTA del PUTT/P .

Appare scontato anche al profano, che stante l'interazione delle tutele e delle valorizzazioni del Piano di adeguamento con l'assetto programmatico legittimato dagli atti dello strumento urbanistico vigente, quindi della sua cartografia, si debba procedere, nell'adeguamento, con stretto riferimento alla medesima tipologia cartografica del PRGC ed ove necessario - come effettuato in fase ricognitiva - con ricorso ad ulteriori rilevamenti e puntualizzazione da parte del progettista e confermati in Consiglio Comunale.

All'uopo giova, inoltre sottolineare che per quanto attiene la mappatura catastale, trattasi di dati vettoriali forniti e certificati dall'Ufficio del Territorio competente già georeferenziati.

Con la seconda osservazione riferita all'area in località “Sette Torri”, il sig. Mongelli si avventura sulla compatibilità ambientale di un impianto tecnologico in costruzione nei pressi.

Si propone di non accogliere anche questa seconda osservazione.

Vale la pena evidenziare, infatti, che il Piano deve essere in generale accessibile anche al non addetto ai lavori, all'inesperto geografo. La dicitura *“area di località sette torri, verso il confine tra Bitonto e Terlizzi (...)”* bene ed eloquentemente localizza e rappresenta la zona oggetto di tutela e valorizzazione per le peculiarità panoramiche. Non abbisogna di altra indicazione.

In relazione a dette peculiarità meritevoli di tutela, come rilevabile anche negli elaborati grafici di Piano, le considerazioni riportate nell'osservazione circa la centrale a biomasse non rivestono carattere di attinenza. Il sig. Mongelli dimostra di non aver compiutamente compreso le finalità del PUTT/P ed ancor più la ratio di tutela e valorizzazione del Paesaggio che, come è noto, non trascura di tutelare e valorizzare i luoghi perchè antropizzati.

4) Il Sig. Caputo Sergio in qualità di comproprietario del terreno riportato in catasto al fg.4, p.lle 62,1898 e 328 osserva che *"... le aree oggetto d'intervento, in quanto prive di peculiarità paesaggistiche, presentano già forti segni di antropizzazione, essendo adiacenti ad altre strutture ricettive, con conseguente basso livello di naturalità"*

L'osservazione contiene la proposta di due modifiche cartografiche:

- *"Riperimetrazione dell'Oasi di protezione con eliminazione dell'area compresa tra l'asta di collegamento tra il nuovo porto e la SS 16 bis e la viabilità di servizio"*
- *"Eliminazione dell'area di pertinenza delle linee principali di imfluvio per modificazione antropica dello stato dei luoghi"*

Per la prima proposta il sig. Caputo annota come la situazione faunistica sia di interesse trascurabile tanto che la zona risulta essere *".... meritevole di essere interdetta all'esercizio venatorio per ragioni di sicurezza pubblica per la protezione di colture pressoché permanenti in atto, ma non pare presentare i requisiti che giustificano il vincolo di protezione della fauna."*

Per la seconda proposta il richiedente ricorda che il sito *" risulta profondamente modificato per fattori antropogenetici, e possiede condizioni geomorfologiche avulse dalla peculiarità del sito, per cui non possiede una valenza paesaggistica."*

La prima proposta non è accoglibile, posto che l'Oasi di che trattasi risulta confermata nel vigente Piano Faunistico venatorio 2009-2014 (pag. 15449 del BURP n.117 del 30.7.2009) restando in capo alla

Regione Puglia (Provincia di Bari), in base alla normativa vigente in materia di aree protette, ogni determinazione in merito alla consistenza/estensione delle stesse.

Ciononostante si condividono le considerazioni addotte dal richiedente e recentemente confermate dalla Regione Puglia nell'accordo di programma per la realizzazione di una struttura ricettiva al Nettuno, e si propone all'Amministrazione di inoltrare regolare istanza alla Provincia affinché proceda a una verifica delle peculiarità faunistiche dell'intera zona fino al confine con Bisceglie e modifichi il Piano di protezione faunistica adottato nel 2008 escludendo da tale vincolo il territorio di Molfetta.

Anche la seconda proposta non è accoglibile in quanto pur riscontrando i dati orografici dell'area in questione rispetto al contorno, le caratteristiche ubicative non consentono di ritenerla avulsa dall'impianto idrogeomorfologico attuale di Lama Marcianise.

Superfluo appare rimarcare l'unanime orientamento giurisprudenziale acclarante che la tutela e valorizzazione paesaggistica non è preclusa ai casi connotati da intervenute modificazioni antropiche di porzioni di siti e/o immobili componenti elementi sistemici significativi della matrice territoriale.

Eventuali interventi manutentivi o di miglioramento funzionale delle attività presenti in queste zone non sono precluse dalla morfologia dei luoghi.

Ciò posto, è giusto il caso significare che la realizzazione della prevista bretella a sud della vicina stazione di servizio API, ove preveda opere idrauliche di convogliamento delle portate di piena ingeneranti diverse condizioni strutturali a valle, potrà consentire una rivalutazione della proposta che porti all'eliminazione del vincolo paesaggistico.

Nonostante siano state recapitate fuori tempo massimo le osservazioni della sig.ra Paparella Maria Michela e del Circolo

Legambiente di Molfetta unitamente all'Associazione Archeoclub D'Italia, sono state esaminate.

5) La sig.ra Paparella Maria Michela è proprietaria di un immobile nel quale ci abita, ubicato, con altre costruzioni, sulla litoranea per Giovinazzo (altezza Algamarina) ricadente nella z.t.o. D4 del P.R.G.C., in ambito "C" del PUTT/P.

La sig.ta Paparella chiede " *che detta area venga perimetrata nell'ambito dei territori costruiti del piano di adeguamento del PRGC al PUTT/P*"

Si propone di non accogliere l'osservazione.

L'osservazione/richiesta, infatti, non può essere accolta atteso che già in precedenza, in fase di redazione del piano di adeguamento, per il sito che qui interessa era stata riscontrata d'ufficio l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1.03 punto 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che avrebbero consentito l'inclusione dello stesso tra i territori costruiti del P.U.T.T./P..

Il Circolo Legambiente di Molfetta e l'Associazione Archeoclub D'Italia, sezione di Molfetta hanno inoltrato, fuori termine, un documento articolato in n.6 osservazioni.

1. *Area di ripopolamento faunistico di "Torre Caldenno" (Torre Calderina)*
2. *Contrasto con il P.A.I. e con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale*
3. *Presenza di lame*
4. *Incertezza sulla lettura della cartografia*
5. *Assoggettabilità del Piano a VAS*
6. *Omissioni nel censimento dei siti e manufatti da sottoporre a tutela paesaggistica.*

Nella prima osservazione i richiedenti contestano le determinazioni

contenute nel Piano di adeguamento del PRGC al PUTT/P in merito al vincolo faunistico del territorio molfettese a ponente.

La seconda osservazione lamenta un presunto contrasto con il Piano di Bacino Stralcio e con il P.P.T.R. non ancora approvato dalla Regione.

Nella terza osservazione si ritorna sul motivo delle lame e sulla presunta incongruenza con la non ben identificata "pianificazione sovraordinata"

La quarta osservazione denuncia una impossibilità dei richiedenti a leggere e comprendere le tavole restando sempre su generiche considerazioni di principio senza specificare mai i punti in contrasto o illeggibili.

La quinta osservazione riguarda il provvedimento di adozione del *Rapporto Ambientale Preliminare* (Verifica di assoggettabilità a VAS); le due associazioni sarebbero già in grado di determinare, senza il conforto degli uffici regionali preposti che il Progetto andrebbe sottoposto a VAS.

La sesta e ultima osservazione chiude il documento addentrandosi su presunte omissioni nel censimento (?) dei siti e dei manufatti da sottoporre a tutela.

Preliminarmente si rileva che le osservazioni proposte manifestano una sommaria e scarsa conoscenza delle vigenti NTA del PUTT/P tanto in relazione ai dispositivi inerenti l'adeguamento di che trattasi quanto l'impianto dell'intero Titolo III delle NTA.

Le osservazioni, inoltre evidenziano la mancanza di nozioni basilari sulla gerarchia degli strumenti che disciplinano l'uso del suolo nonché una sommaria e superficiale conoscenza dell'intero corpo degli elaborati scritto-grafici del Piano proposto ad ancor più in particolare delle "Prescrizioni di base" redatte e adottate, che induce a confondere la tutela e valorizzazione paesaggistica con quella strutturale del suolo e quindi a non distinguere gli aspetti di analogia da quelli di distinzione dell'azione normativa nei rispettivi campi giuridici di applicazione.

1) La prima osservazione - area di ripopolamento faunistico "Torre Caldenno (Torre Calderina) - manifesta una disamina disattenta e parziale del Piano nonché un'ignoranza della portata delle prescrizioni di base dell'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P ancor prima di quelle proposte con l'adeguamento (art. 5 a cui si rimanda per i dettagli).

Sull'effettiva portata restrittiva delle tutele già disposte dall'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P interamente trafuse nelle nuove prescrizioni di base unitamente ad ulteriori misure di tutela e valorizzazione, si rimanda alla ben nota sentenza *TAR Bari n.1860/2004*, come già riportato in uno specifico passaggio in "Relazione Illustrativa" a pag. 17 e 18. In nessun caso è ipotizzato, nelle prescrizioni di base dell'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P, l'automatico divieto alla trasformazione edilizio-urbanistica a termini dell'art. 3 del DPR 380/01.

Si propone di non accogliere l'osservazione.

2) Per la seconda osservazione - contrasto con il PAI e con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - le associazioni ignorano che PAI e PUTT/P e di conseguenza il Piano di adeguamento del PRGC al PUTT/P attengono a categorie normative distinte: il primo come noto riguarda la salvaguardia strutturale del territorio il secondo la tutela e valorizzazione paesaggistica, entrambi così come disciplinato dalla rispettiva normativa statale di riferimento, qui omessa per brevità.

Ove non fosse a quelli sufficiente noto e a definitivo chiarimento della distinta portata normativa e campo di applicazione dei due importanti strumenti vale la pena riportare che :

a) l'art.1 punto 2 delle NTA del PAI riporta:

"Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme

d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo">>

b) l'art. 1 delle NTA del PUTTT/P , al punto 1.01 recita :

"1. Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P), in adempimento di quanto disposto dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99 e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identita' storica e culturale, rendere compatibili la qualita' del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

2. Il PUTT/P sotto l'aspetto normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c),d) dell'art.4 della l.r.n.56/80 e di procedura di cui all' art.8 della stessa legge regionale.

3. Campo di applicazione del PUTT/P sono le categorie dei beni paesistici di cui: al Titolo II del D.vo n.490/29.10.99, al comma 5° dell'art.82 del D.P.R. 24.07.77 n.616 (cosi' come integrato dalla legge n.431/ 85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/P stesso. (...)"

In nessun caso il PUTT/P compresi i piani comunali di adeguamento al PUTT/P , quindi, possono derogare alle norme del PAI e viceversa che pertanto restano autonome e pienamente cogenti.

Circa i rilievi di "contraddittorietà" evidenziati al primo comma dell'osservazione, tralasciando di argomentare sulla acclarata coerenza dell'adeguamento proposto persino con la generale ratio del PPTR per il quale resta l'insussistenza della cogenza applicativa in quanto schema solo adottato dalla Regione, è giusto il caso rilevare come le Associazioni scriventi ignorino di considerare il contenzioso in corso tra il Comune di Molfetta e l'AdB Puglia presso il Tribunale Superiore delle Acque di Roma. Nell'ambito di detto contenzioso, infatti, gli Esperti nominati dal

Comune hanno esaurientemente dimostrato la incoerenza idraulica delle perimetrazioni PAI riferite al territorio di Molfetta.

Si propone di non accogliere l'osservazione.

3) Nella terza osservazione - presenza di lame - le Associazioni ricorrono al termine Lama ignorando del tutto l'assorbimento, in via generale, di detti elementi strutturanti il territorio, nella nozione di *emergenza morfologica* (rif. art. 3.06.1 NTA del PUTT/P) nonché, ai soli fini della tutela e valorizzazione paesaggistica, in quella di "corso d'acqua" (rif. art.3.08 delle NTA del PUTT/P); entrambi, aspetti evidenziati e considerati nel Piano di adeguamento.

Il Piano proposto ha adeguatamente indagato la struttura idrogeomorfologica del territorio comunale con appositi studi e cartografie che compongono lo stesso; con l'art. 3 delle prescrizioni di base, ha ulteriormente e più conformemente ai luoghi, disposto l'articolazione delle tutele già definite con l'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P.

La tutela e valorizzazione del reticolo idrografico locale, e quindi delle LAME, al suo interno, è conformata ai dati specifici strutturali del sistema idrogeomorfologico del territorio comunale secondo una lettura ampiamente condivisa delle norme degli art. 3.06, 3.08 e 3.09 delle NTA del PUTT/P, di facile comprensione anche al profano. Detti articoli consentono di comprendere con sufficiente chiarezza come il termine LAMA non è attribuibile *sic e simpliciter* all'intero reticolo idrografico ma è riferibile a quei tronchi che unitamente a caratteristiche idrauliche significative, presentano una morfologia coerente con i dettami degli articoli citati.

La materia del **reticolo idrografico** locale, significativo a termini paesaggistici, pertanto, risulta ben articolata nei quadri analitici e valutativi degli elaborati scritto-grafici dell'adeguamento (la cui si

rimanda per ogni dettaglio) nonché ben disciplinata nella tutela e valorizzazione, con le prescrizioni di base proposte.

Riguardo il rapporto tra reticolo idrografico considerato a termini di NTA del PUTT/P e quello significativo a termini di NTA del PAI, le Associazioni, nell'ignoranza manifesta - intesa come non conoscenza - della specificità ed autonomia delle norme di ciascun Piano per le quali in nessun caso è dato al primo di derogare al secondo, trascurano di considerare che l'adeguamento comunale ha **compiutamente** analizzato e valutato l'**intero** territorio comunale, mentre le perimetrazioni PAI ultime dell'AdB, per Molfetta, si limitano alla porzione tra il mare e l'asta viaria Autostradale A14.

Si propone di non accogliere l'osservazione.

4) Per la quarta osservazione - incertezza sulla lettura della cartografia - vale quanto riportato e assorbito dagli argomenti evidenziati in precedenza. Nessuna incertezza è riscontrabile nella cartografia tematica del Progetto adottato che, si rammenta, non esaurisce i quadri analitici, valutativi e normativi del Piano di adeguamento il quale resta composto in toto dall'insieme degli elaborati scritto-grafici.

Si propone di non accogliere l'osservazione.

5) La quinta osservazione - assoggettamento del Piano a VAS - andrebbe ascritta alla pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare obbligatorio per legge.

L'amministrazione ha sottoposto il Piano, come dispone la norma, a verifica di assoggettabilità a VAS. Nell'ambito di detta procedura, è stata evidenziata l'insussistenza dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale atteso che trattasi di un Piano che adegua uno strumento pianificatorio locale ad uno di rango superiore, assorbendone la materia della tutela e valorizzazione paesaggistica, già tutta preordinata e

dispiegata chiaramente nelle NTA del PUTT/P nonché riproposta con il DRAG ed acclarata con il D.Lg.n.42/04 e smi.

Resta, quindi in capo all'Ufficio VAS regionale, ogni determinazione di merito

Si propone di non accogliere l'osservazione.

6) Tralasciando di argomentare sull'incauto ricorso al termine "omissioni", che certo non giova al buon nome delle Associazioni scriventi, l'osservazione - *omissioni nel censimento dei siti e manufatti da sottoporre a tutela paesaggistica* - dimostra una mancanza di conoscenza delle NTA del Piano di adeguamento, in particolare degli art.li 6 e 8, a cui si rimanda per i dettagli.

Coerentemente con l'orientamento regionale trasfuso nella proposta di PPTR per una "**tutela dinamica**" del territorio, l'adeguamento proposto non confina l'applicazione della norma ai beni riportati in cartografia, bensì la estende alle "categorie" specificate in detti articoli disponendo l'obbligo ricognitivo (quindi anche con eventuali sottopiani del PUTT/P) da parte dei soggetti pubblici e privati attuatori di interventi sugli immobili di proprietà.

Le Associazioni, nell'elenco prodotto, dimostrano di ignorare la coerenza e gerarchia della normativa statale là dove ad esempio citano l'edicola su marciapiede di strada pubblica ubicata in prossimità dell'ex macello; per essa, infatti, tralasciano di considerare l'art. 10 del D.Lgs.n.42/04 e smi, come anche l'art. 1.03 punto 5 delle NTA del PUTT/P in materia di "**territori costruiti**" del PUTT/P.

La cartografia di Piano come integrata dalla proposta dell'Ufficio, resta pertanto un valido strumento di prima rappresentazione dei beni non esaustivandone l'effettiva consistenza restando poco proponibile una ricognizione da parte dell'Ente Comunale estesa anche all'interno delle proprietà private fino a saggi del sottosuolo per la identificazione ad esempio delle cisterne interrate.

Resta, utile evidenziare, a definitivo chiarimento circa l'aspetto relazionale tra le categorie di manufatti tutelati col Piano, ben definiti nelle prescrizioni di base proposte, e gli elementi cartografati, che possono riscontrarsi condizioni di incompletezza della cartografia determinata, come si è detto, dalla impossibilità per uno strumento di grado generale comunale di indagare o ispezionare il territorio nelle proprietà private.

Ad esempio nel merito delle "torri" presenti sul territorio di Molfetta, sfugge alle Associazioni che con la denominazione "torre" divenuta poi toponimo riportato sulla cartografia di vario genere (IGM, aerofotogrammetrico, guide turistiche, ecc.), la comunità locale identifica storicamente, tanto una costruzione di tipologia a torre quanto un manufatto rurale di classe intermedia tra il "Casino" ed il "pagghiaro" (il primo edificio idoneo alla residenza ovvero alla permanenza prolungata di persone e/o famiglia, il secondo manufatto tipicamente in pietra a secco a pianta sovente circolare idoneo alle funzioni di ricovero attrezzi agricoli leggeri e di primo rifugio per gli agricoltori).

Orbene, la denominazione "Torre", così come nel linguaggio storico consolidato locale e quindi come riportato nel tempo sulle cartografie, resta sinonimo di "vetustà" per il quale non tutte le costruzioni a cui precede la dizione "Torre" attengono al tipo stilistico/costruttivo specifico e/o aventi una significativa valenza storico-culturale in ambito paesaggistico.

Parimenti, tra i diversi casali e/o complessi edilizi in agro, cartografati, sono presenti, e quindi consegnate alla tutela, chiesette e/o cappelle rurali meritevoli.

Ciò non di meno al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo ed estensivo delle norme proposte, all'art. 8.1.0, delle prescrizioni di base, in considerazione dei limiti oggettivi della ricognizione pubblica all'interno dei suoli privati, tra i Beni Architettonici extraurbani andranno comprese le chiesette rurali di vetustà non inferiore a 50 anni.

Resta fermo che attribuire al dato di “vetustà” delle costruzioni e/o manufatti, un automatico valore culturale significativo, salvo i casi di Legge (rif.comma 5 art. 10 D.Lgs.n.42/04 e smi) è una scelta illogica che si sottrae al giudizio ed al discernimento culturale, priva di ogni fondamento disciplinare nella materia dell’Architettura, nonché di collocazione nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano ed Europeo che riguarda il Paesaggio.

La proposta di Piano di adeguamento del PRGC al PUTT/P, pertanto, coerentemente con le NTA del Piano regionale e con la schema di PPTR, nonché con la scrittura dell’art. 131 del D.Lgs.n.42/04 e smi, opera nell’ambito dell’attività ricognitiva (analitica), un discernimento a carattere interpretativo del tutto aderente persino al DRAG.

La proposta di Piano di adeguamento del PRGC al PUTT/P, ad estensione logica di quanto all’art.3.14 delle NTA del Piano regionale, ha individuato quei manufatti che, presentano una significativa valenza culturale meritevole, quindi, di specifica tutela e valorizzazione paesaggistica. In tal senso, ad esempio, le edicole votive cartografate, attengono per lo più a quelle di crocevia in quanto categoria coniugata con l’armatura viaria rurale.

Si propone di non accogliere l’osservazione.

Il Dirigente Settore Territorio
Ing. Rocco Altomare